

(N. 1453)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Trasferimento di ufficio di professori universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il fascismo, nell'intento di conquistare le università e gli istituti di studi superiori, e di informare del suo spirito la cultura e la vita morale del popolo italiano, ha messo in moto numerosi espedienti tecnici e adottate particolari norme legislative per rendere possibile ai fedelissimi del regime fascista la conquista di cattedre universitarie.

Tra questi espedienti tecnici dettati da intenti politici squisitamente fascisti, sia lecito ricordare che la formazione delle commissioni per concorsi a cattedre universitarie e per le libere docenze, la quale per tradizione era affidata alla libera elezione, fu rimessa completamente nelle mani del Ministro. Così pure furono introdotte nella legislazione la norma dell'esclusione per ragioni razziali o per condotta politica non conforme alle direttive del regime, e l'altra dei trasferimenti per motivi politici e per incompatibilità politiche.

Basti ricordare la disposizione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la quale il ministro approvava gli atti delle commissioni giudicatrici di concorsi, quando li riteneva « conformi alla legge e alle esigenze ed alle condizioni degli studi », li annullava in

caso contrario. La decisione del ministro era « insindacabile nel merito ». Non bastava, dunque, che quegli atti fossero conformi alla legge; ma dovevano essere conformi anche « alle esigenze e alle condizioni degli studi », espressione alquanto vaga ed elastica, nella quale si poteva far rientrare tutto quel che si voleva. E del merito nessun altro, fuorchè il ministro, poteva essere giudice, e giudice inappellabile ed insindacabile.

Così pure era il ministro che, di sua iniziativa o su proposta della Facoltà, disponeva circa la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori (articolo 7). Non diversamente per le nomine di cui all'art. 81 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e per la riammissione in servizio di cui all'articolo 109 dello stesso testo unico (articolo 8). Così anche per il conferimento degli incarichi, era necessario il nulla osta del ministro, « il quale poteva anche, nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenesse opportuno » (articolo 9). (Il corsivo è mio).

Al ministro toccava anche decidere circa le iniziative delle autorità accademiche per quanto

riguardava l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina, e il conferimento degli incarichi di insegnamento. Anche per queste materie era ripetuta la stessa norma: « può il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse dell'*educazione nazionale e degli studi* » (articolo 10). E quanto alle libere docenze, il ministro poteva, di suo arbitrio, sospendere o modificare le norme stabilite dall'articolo 11 dello stesso regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dacchè nello stesso articolo è detto quanto segue: « il ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti, quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi e dell'insegnamento ».

Fino al 1935, quando una Facoltà intendeva provvedere con trasferimento per coprire una cattedra vacante, concentrava i propri voti su un nome, e il prescelto era senz'altro trasferito alla cattedra cui era stato chiamato. Era una prassi che lasciava alle Facoltà una certa autonomia e una relativa libertà di azione. Ma siccome ciò contrastava sia col criterio, preso a norma dal fascismo, di tutto ridurre nelle mani dello Stato e del Ministro, sia col programma di fascistizzare la scuola, col regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, fu resa più rigida la norma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, e con l'articolo 6, comma primo, dello stesso decreto-legge 20 giugno 1935, fu disposto che la Facoltà interessata potesse non più, come per l'addietro, fare un voto deliberativo di chiamata, ma soltanto *designare* al ministro, al quale ultimo spettava il diritto di decidere; e che la Facoltà indicasse non più un nome soltanto ma una rosa di tre nomi, tra i quali il ministro poteva scegliere « uno chicchessia, o anche nessuno, non dando così corso al trasferimento ».

Questo era, com'è evidente, un provvedimento già abbastanza grave. Esso tuttavia non parve neppur sufficiente; dacchè nello stesso articolo 6, comma terzo, veniva stabilito che il ministro, quando lo ritenesse necessario nell'interesse dell'*educazione nazionale e degli studi*,

poteva disporre il trasferimento di propria iniziativa. (Il corsivo è mio).

Non solo. Ma con l'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — legge fondamentale in materia — si rincarava ancor più la dose, perchè veniva disposto quanto segue: « Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altri istituti della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei regi istituti di istruzione superiore, la cui permanenza nell'istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ». Nella quale disposizione traspare chiaramente l'arbitrio del potere esecutivo, sol che si rifletta che il ministro poteva trasferire o comandare (il comando era, di norma, proibito dal testo unico dell'insegnamento superiore e dal regolamento universitario) ad altro istituto della stessa o di diversa sede per un insegnamento diverso dal proprio, anche se, per avventura, non previsto dallo statuto dell'Università; e che a giudicare l'incompatibilità della permanenza di un professore in un insegnamento, in una Facoltà o in una sede era, inappellabilmente, soltanto il ministro, contro l'arbitrio del quale non era possibile difesa alcuna, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Con le precedenti disposizioni legislative e con altre che, per amore di brevità, passiamo sotto silenzio, si sono spalancate le porte dell'Università a non pochi incompetenti, che non avevano e non ebbero mai cittadinanza nel campo degli studi e della cultura, ma si erano acquistati titoli e benemerienze nel campo politico. È vero che anche in periodo fascista non mancarono, per fortuna della cultura e della dignità del nostro paese, studiosi seri; ma questi non sempre erano, nelle Facoltà, maggioranza, si trovavano a disagio avendo come colleghi degli incompetenti, i quali tuttavia, perchè rivestiti del potere politico, sornuotavano dappertutto, si assidevano frequentemente fra i giudici di concorsi universitari, entravano nel

Consiglio superiore, erano tra i consiglieri, spesso autorevoli e potenti, del ministro. Il fatto è che a fianco di universitari che avevano guadagnata la cattedra per forza propria e riguardavano l'insegnamento come una missione ed amavano i giovani e la scuola, accanto a qualcuno che doveva la cattedra all'abilità manovriera di questo o quel maestro — vecchia piaga quella del nepotismo universitario, per la quale la cattedra veniva talvolta riguardata come appannaggio patrimoniale da tenere in serbo per discepoli o per parenti d'acquisto, ma a parziale giustificazione del quale poteva essere addotta la solidarietà nascente dal sentirsi infiammati dalla stessa fiamma o brama del sapere —, si ebbero professori universitari, che potevano vantarsi di avere l'appoggio di un segretario del partito fascista quale Achille Starace, o anche di un ministro dell'istruzione pubblica, indubbiamente intelligente e colto, ma assai più sensibile alla politica ed alle connesse opere e manovre dell'azione pratica, anziché agli studi severi ed alla scuola; egli, che tuttavia era professore, anche se non aveva molto sudato nel far lezione; anch'egli, come altri nominati da lui o dal duce del fascismo, ordinario nell'università « per chiara fama », cioè, in parole povere, senza il vaglio del concorso ch'è il mezzo ordinario stabilito dalla legge.

È vero che, maturatisi i tempi nuovi, quella legislazione di marca fascista, illiberale e centralizzatrice, è stata abrogata. È vero che, per quanto si riferisce ai trasferimenti, cioè per l'argomento del progetto di legge che mi onoro di comunicare alla Presidenza del Senato, l'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, abroga i trasferimenti per motivi politici e quelli disposti in virtù del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e dispone che, a datare dall'anno accademico 1945-46, i professori trasferiti senza il voto della Facoltà interessata siano restituiti alle sedi di origine. Ma la clausola introdotta dall'articolo 17, comma secondo, dello stesso decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, per la quale il trasferimento diviene definitivo, se entro tre mesi dalla comunicazione della revoca la Facoltà rinnova la proposta di trasferimento, ha limitato fortemente l'applicazione di quella legge e della revoca dei trasferimenti fascisti. Nel fatto, po-

chisimi sono i casi nei quali le Facoltà si sono rifiutate di formulare il voto di trasferimento a vantaggio di colleghi, i quali nell'intervallo fra il loro trasferimento di autorità e l'applicazione della legge hanno avuto modo di stringere rapporti di amicizia, o almeno di colleganza, con quei professori della Facoltà, dai quali dipendeva la loro sorte e il loro avvenire. Noi conosciamo alcuni casi di professori che, pur non confortati dal voto favorevole della Facoltà, non sono ritornati nella loro sede di origine.

È ovvio che le sedi universitarie prese di assalto durante il ventennio fascista, fossero le più desiderabili. E lì essi sono rimasti, anche dopo il tramonto del regime fascista. E quando, per avventura, si trattava di sedi meno desiderabili, gli interessati hanno trovato modo di rientrare nella sede universitaria di maggiore importanza. Questo appunto è il caso di Vincenzo Zangara, da me illustrato al Senato nella seduta del 17 novembre 1950, il quale professore, trasferito da Roma a Modena in seguito ad una inchiesta ministeriale chiusasi in modo assai sfavorevole per lui, ha potuto essere confortato dal parere del Consiglio superiore circa l'applicabilità a lui dell'articolo 17 citato, e concepire la speranza di essere reintegrato nell'Università di Roma.

Orbene, non si può non riconoscere che è di disdoro agli studi e di scoraggiamento ai giovani ed a quanti lavorano con abnegazione e con serietà per il progresso della cultura, che continuino a rimanere in sedi di particolare importanza quei professori che a benemerenze politiche del fascismo devono la cattedra o notevoli vantaggi di carriera. Se somma giustizia regolasse i rapporti umani, tutti i profani della cultura, tutti coloro che hanno raggiunta la cattedra non per meriti scientifici, ma per attività politiche, dovrebbero essere, tutti, cacciati dal tempio della scienza; tutti dovrebbero essere privati della cattedra e destinati ad altro ufficio.

Ma fare il processo a tutti costoro significherebbe riportare lo sgomento nell'animo di moltissimi, significherebbe riaprire un processo che non potrebbe non portare un terremoto nella scuola.

Se questa considerazione ha il suo peso, non deve però condurci a chiudere gli occhi e le orecchie di fronte al danno che professori scien-

tificamente impreparati e saliti in alto per meriti politici continuano a sedere sulla cattedra universitaria. Vi sono casi scandalosi come quello del professor Vincenzo Zangara, di fronte ai quali si ribella la coscienza morale di chiunque ama gli studi e la scuola. Questi casi non sono, per fortuna, molti. Le precisazioni introdotte nell'articolo 1 del nostro disegno di legge consentono di applicare le disposizioni seguenti soltanto ad un ristretto numero di professori. La legge che propongo mira a stabilire una norma la quale dia al Ministro della pubblica istruzione il potere di destinare ad altro ufficio o ad altra Facoltà, nella stessa o in diversa sede, quei professori, la cui presenza è manifestamente contraria all'interesse degli studi ed ai fini di Facoltà più particolarmente prese di assalto, com'è quella di scienze politiche.

Si potrebbe, è vero, in argomento far richiamo all'articolo 6, commi terzo ed ultimo, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, da noi illustrato. Ma quelle disposizioni, oltre ad essere abrogate da tassative disposizioni di legge come abbiamo ricordato, sono state interamente superate dal nuovo indirizzo e dal nuovo clima morale e politico della legislazione venuta fuori negli anni a noi più vicini. Si impone perciò di statuire una nuova norma, chiara, che dia al Ministro, per la durata di un anno, la facoltà di effettuare i trasferimenti in parola.

L'articolo 1 fa due ipotesi: a) trasferimento

ad altro ufficio, nella stessa o in diversa sede; b) trasferimento ad altra Facoltà (o scuola), nella stessa o in diversa sede.

Nella prima ipotesi, non occorre che esprima il proprio parere l'Ufficio cui il professore è da trasferire o è trasferito. È sufficiente che il Ministro della pubblica istruzione disponga, entro i limiti fissati dall'articolo 1, comma primo, della presente legge.

Nell'altro caso, in omaggio all'autonomia universitaria è previsto che la Facoltà (o scuola) cui il professore è trasferito o è da trasferire, non si pronunzi in senso contrario. Potrebbe, per avventura, darsi il caso che tutte le Facoltà (o scuole) interessate o soltanto quelle interpellate manifestino parere contrario al trasferimento di un determinato professore. Non deriva da ciò che il professore in parola possa ritenere di restare nella sede o nella Facoltà attuale. Nella ipotesi prospettata, quando le Facoltà (o scuole) interessate o interpellate si esprimano in senso contrario, la destinazione ad altro ufficio, nella stessa o in diversa sede, del professore di cui al comma terzo dell'articolo 1 della presente legge, è di stretto rigore, e il Ministro deve senz'altro darvi corso.

È nell'interesse della scuola e dei giovani che questo disegno di legge sia accolto con benevolenza e venga onorato dal suffragio del Senato, che ha costantemente dimostrato di tenere ben alti i valori dello spirito e della cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori che, già rimossi dalla cattedra o sospesi per motivi politici determinati dal fascismo, sono stati poi prosciolti, ove non ancora abbiano ripreso l'insegnamento possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su parere del Consiglio superiore, essere destinati dal Ministro dell'istruzione ad altro ufficio qualsiasi, anche se di amministrazione diversa, posto nella stessa o in diversa sede.

Possono essere trasferiti, anche in soprannumero, a sede ovvero a Facoltà o Scuola diversa da quella presentemente occupata, a condizione però che la Facoltà o Scuola, alla quale i professori predetti sono trasferiti, non si pronunzi in senso contrario.

Qualora le Facoltà o Scuole che dovrebbero ricevere detti professori, si pronunzino in senso contrario, la destinazione ad altro ufficio, di

cui nel comma primo del presente articolo, è di stretto rigore.

I posti lasciati liberi dai professori destinati ad altro ufficio o trasferiti ad altra sede o Facoltà, possono essere occupati col trasferimento, anche in soprannumero, di altri professori di ruolo della stessa materia o di materia affine, sempre che la Facoltà o Scuola competente faccia un voto per detti trasferimenti.

Art. 2.

I provvedimenti di cui alla presente legge sono adottati prescindendo dalle formalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ed anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.